COMMISSIONE XIV

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA

LIII.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 26 MAGGIO 1966

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE DE MARIA

INDICE

PAG.

Proposta di legge: (*Seguito della discussione*):

DE LORENZO ed altri: Estensione al personale tecnico dipendente dagli Enti locali delle disposizioni contenute nella legge 7 maggio 1965, n. 459 (2482) . 599

PRESIDENTE 599, 600, 602, 603

BARBA 600

BARBERI 600

DE LORENZO 601

LATTANZIO. 600

MORELLI 600

TANTALO, *Relatore* 599, 600

USVARDI 600

VOLPE, *Sottosegretario di Stato per la sanità* 601, 602

Proposta di legge: (*Seguito della discussione*):

DE LORENZO ed altri: Estensione ai direttori, ai primari ed ai direttori di farmacia degli ospedali psichiatrici delle disposizioni del primo comma dell'articolo 6 della legge 10 maggio 1964, n. 336 (2676) 603

PRESIDENTE 603

BARBA 604

BARBERI 604

CATTANEO PETRINI GIANNINA 603

DE LORENZO 603, 604

GASPARI, *Sottosegretario di Stato per l'interno* 604

MORELLI 604

La seduta comincia alle 9,50.

BARTOLE, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Seguito della discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati De Lorenzo ed altri: Estensione al personale tecnico dipendente dagli Enti locali delle disposizioni contenute nella legge 7 maggio 1965, n. 459. (2482).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati De Lorenzo, Cassandro, Pierangeli, Leopardi Dittaiuti: « Estensione al personale tecnico dipendente dagli enti locali delle disposizioni contenute nella legge 7 maggio 1965, n. 459 ».

L'onorevole Tantalo ha facoltà di svolgere la relazione.

TANTALO, *Relatore*. Di questa proposta di legge ci siamo più volte occupati durante le precedenti sedute.

Il provvedimento propone in sostanza la estensione al personale tecnico dipendente dagli enti locali delle disposizioni contenute nella legge maggio 1965, n. 459, con la quale è stato disposto che gli ufficiali sanitari e i sanitari condotti entrati in servizio fino al 31 dicembre 1952 possono essere collocati a riposo al 70° anno di età sempre che, compiuti i 65 anni di età, non abbiano completato i 40 anni di servizio utili al conseguimento del massimo della pensione.

Questa legge è stata applicata in connessione con un orientamento di massima già sancito in precedenti provvedimenti riguardanti la stessa materia, ma non si è potuta applicare a tutti i sanitari dipendenti da enti locali per la mancanza di una completa normativa in questo settore.

L'onorevole De Lorenzo lamenta il fatto che in particolare, in assenza di un testo unico, il Parlamento non si sia occupato espressamente anche dei medici e veterinari addetti agli uffici sanitari comunali, direttori di macello, medici dei servizi comunali di ispezione all'assistenza sanitaria ecc. Quindi si è verificata una sperequazione analoga a quella verificatasi con la legge 24 luglio 1954, n. 596, che stabiliva che gli ufficiali sanitari e i sanitari condotti potevano restare in servizio fino al 70° anno di età se, compiuto il 65° anno di età, non avevano completato i 40 anni di servizio utili al massimo della pensione. A tale sperequazione si ovviò con legge del 16 dicembre 1962, n. 1751, con cui si estesero queste norme a tutte le categorie di sanitari, ad eccezione dei sanitari dei consorzi provinciali antitubercolari per i quali si provvide con legge 3 febbraio 1964, n. 22.

Una volta sancito tale principio, non si capisce perché debba valere solo nei confronti di alcune categorie e non di altre, tanto più quando non sussistono motivi di particolare e sostanziale differenziazione.

Per queste ragioni è stata redatta la proposta di legge in esame, che il Relatore sottopone alla sollecita approvazione della Commissione.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

BARBERI. Per ragioni di equità mi dichiaro favorevole alla proposta di legge. In effetti noi abbiamo creato sperequazioni tra la situazione degli ufficiali sanitari e dei medici condotti e la situazione degli altri medici degli enti locali.

Abbiamo cercato di eliminare tale sperequazione quando, dopo la legge 24 luglio 1954, si estesero con legge 16 dicembre 1962 le provvidenze a tutte le categorie di sanitari, ad eccezione dei sanitari dei consorzi provinciali antitubercolari, per i quali si provvide con legge 3 febbraio 1964, n. 22.

Non si comprende perché, mentre nel passato si è cercato di mettere allo stesso livello i sanitari dipendenti da enti locali, oggi non si vaoglia seguire la stessa strada per estendere le provvidenze ai dipendenti dei consorzi antitubercolari.

Tuttavia si è obiettato che in tal maniera si nega la possibilità ai giovani di coprire i posti che i sessantacinquenni potrebbero lasciar disponibili. Ora, una volta preso un determinato indirizzo, non è possibile tornare indietro con considerazioni che oggi non possono essere ritenute valide per motivi di equità e di giustizia. Pur apprezzando il concetto fondamentale, che avrei sostenuto se fosse stato affermato *ab initio*, ritengo che non sia possibile oggi creare una situazione di evidente sperequazione tra le diverse categorie di sanitari dipendenti da enti locali.

Per queste ragioni sono favorevole all'approvazione della proposta di legge.

BARBA. Per ragioni di giustizia e di equità, mi dichiaro favorevole all'aprovazione della proposta di legge.

Auspico inoltre che da parte del Ministero della sanità si provveda al più presto all'elaborazione di un testo unico, che disciplini la materia del servizio dei sanitari dipendenti dagli enti locali.

MORELLI. Anche il mio gruppo è d'accordo circa l'approvazione della proposta di legge.

Ci rendiamo conto degli inconvenienti che si arrecano ai giovani medici con l'estensione della legge 7 maggio 1965 ma una volta presa una certa direzione non si devono creare per ragioni di equità motivi di malcontento.

LATTANZIO. Sono perfettamente d'accordo con l'onorevole Barberi che ha ricordato i motivi di equità e di giustizia che devono indurgi ad approvare il provvedimento.

Però mi permetto in questa sede di sottolineare quanto già ho ricordato, prima dell'inizio della seduta, al Presidente ed al Sottosegretario, cioè che ho presentato da due mesi una proposta di legge relativa ai dipendenti degli Istituti provinciali per l'Infanzia per cui pregherei il Signor Presidente di volerla mettere all'ordine del giorno, in modo da poter definitivamente chiudere questo capitolo, ed evitando così di lasciare — come spesso avviene — qualche settore completamente scoperto.

USVARDI. Questo provvedimento ci trova favorevoli, anche se lo consideriamo un po' come la classica battaglia compiuta in cordata, per cui si è pensato prima a coloro che erano in condizioni finanziarie difficili, e poi in un secondo tempo si cerca di provvedere anche a coloro che hanno responsabilità e stipendi diversi.

Non possiamo infatti dimenticare che quando si votò la legge n. 439, tra gli argomenti di un certo peso e di validità indiscutibile, vi era quello relativo agli ufficiali sanitari e ai medici condotti ai quali spettava una pensione estremamente esigua, per cui il raggiungimento in servizio dei 40 anni di età avrebbe loro permesso di affrontare in migliori condizioni finanziarie il resto della vita.

Per determinate categorie alle quali il provvedimento oggi al nostro esame si riferisce, come i veterinari comunali capo, per esempio, o come i direttori di macello, non esiste di fatto una situazione precaria, perché hanno già maturato come dipendenti una pensione di un certo peso. Comunque, trattandosi di un problema di equità che non può assolutamente essere disconosciuto, noi ci dichiariamo favorevoli al provvedimento.

DE LORENZO. Per motivi di giustizia equitativa, e perché fu d'accordo quando approvammo la legge n. 22, penso che il Governo dovrebbe essere oggi favorevole all'approvazione del provvedimento al nostro esame, sopratutto anche in considerazione dei motivi per i quali si è deciso di mantenere in servizio gli ufficiali sanitari ed i medici condotti fino al 70° anno di età. Sappiamo infatti che la pensione è esigua per loro quanto per le categorie in favore delle quali si vuole oggi estendere il provvedimento, e che miglioramenti notevoli non si sono avuti.

Basta dire che, per avere 200 mila lire di acconto su eventuali miglioramenti, ci sono voluti 2 anni, e non credo che la legge sia stata modificata di fronte al maggior costo della vita. Ma vi è un altro motivo più grave, che ci ha spinto a presentare questo provvedimento: per circa 10-12 anni, durante il periodo della guerra, non vennero banditi concorsi, per cui alle categorie interessate ne è derivato un enorme danno per la impossibilità degli appartenenti ad esse di entrare giovani in carriera.

Non vedo quindi perché non dovremmo estendere a queste determinate categorie il vantaggio che gli ufficiali sanitari ed i sanitari condotti hanno già avuto. Spero vivamente che il Governo sarà favorevole all'approvazione del provvedimento, anche perché altrimenti contrasterebbe con le sue precedenti posizioni assunte allorquanto si trattò di eliminare la sperequazione determinata dalla legge 24 luglio 1954, n. 596, in quella occasione il Governo si dichiarò favorevole sia al Senato che alla Camera, e non vedo perché non dovrebbe fare altrettanto oggi, in favore di un provvedimento che riveste gli stessi scopi ed intendimenti.

VOLPE, *Sottosegretario di Stato per la Sanità*. La proposta di legge n. 2482, ha lo scopo di estendere al personale tecnico dipendente dagli Enti locali il limite di 70 anni per il collocamento a riposo di coloro che, al compimento del sessantacinquesimo anno d'età, non abbiano ancora raggiunto i 40 anni di servizio.

Analogo provvedimento è già stato preso, con la legge n. 459, nei confronti degli ufficiali sanitari e dei sanitari condotti, e gli onorevoli proponenti, ravvisando in ciò una discriminazione, o meglio una sperequazione tra le varie categorie di sanitari, mirano con il provvedimento al nostro esame ad estendere il beneficio a coloro che ancora ne sono privi.

Nella relazione alla proposta però, lo stesso onorevole proponente ha messo in evidenza che l'attività delle categorie alle quali si vuole estendere il beneficio è regolata da norme che, in sostanza, riflettono quelle in vigore per gli ufficiali sanitari e per i sanitari condotti. Rilevando che gli ufficiali sanitari ed i sanitari condotti hanno una particolare condizione economica ancorata a minimi di stipendio e che, nella maggior parte dei casi, li priva di una carirera effettiva, con conseguenze che si riflettono principalmente sui trattamenti economici di quiescenza che sono esigui, non vedo l'esistenza di un reale e giusto motivo per avvicinare la condizione sanitaria contemplata dalla legge n. 459, con quella per la quale i proponenti hanno concretato questa iniziativa.

Ci troviamo quindi di fronte a due posizioni ben differenziate e distinte. Evidenziato perciò il motivo della differente strutturazione di carriera che distingue gli ufficiali sanitari ed i sanitari condotti, medici e veterinari, da ogni altro genere di dipendenti statali, non mi sembra che esistano altri particolari motivi per cui si giustifichi la protrazione in servizio del personale tecnico dipendente dagli enti locali, patrocinata dagli onorevoli proponenti.

Inoltre, le disposizioni della legge n. 596, richiamate nella relazione di presentazione, hanno una logica giustificazione rispetto ai diritti quesiti, non essendo giusto permettere che venissero lese le legittime aspettative dei sanitari assunti in carirera prima dell'entrata in vigore della legge n. 1265.

Ai motivi specifici che sto enumerando, bisogna aggiungere altre considerazioni. In primo luogo, nell'economia del rendimento di lavoro l'Amministrazione ha una maggiore convenienza a rinnovare i ruoli con elementi giovani, piuttosto che a mantenere in servizio persone che, nella maggior parte dei casi, dopo i 65 anni registrano una riduzione delle facoltà fisiche e psichiche che non favorisce il rendimento di servizio.

In secondo luogo, il mantenimento in servizio delle persone che hanno compiuto il sessantacinquesimo anno di età comprometterebbe la naturale distribuzione dei posti di lavoro tra le generazioni successive, con grave danno per i giovani. Verremmo a creare, insomma, una barriera.

In terzo luogo, infine, l'elevazione dei limiti del collocamento a riposo per alcune categorie di professionisti aprirebbe la porta a chissà quante richieste analoghe da parte degli appartenenti ad altri settori del pubblico impiego, richieste che non potrebbero essere respinte senza creare situazioni veramente ingiuste ed illogiche, e senza creare disparità, ed a tale proposito l'onorevole Lattanzio ne ha già evidenziata una esistente nel settore stesso.

Per tutti questi motivi il Governo si dichiara contrario all'approvazione del provvedimento.

È contrario nella sua piena responsabilità; prego pertanto gli onorevoli colleghi di esaminare attentamente il problema prima di prendere una decisione. Permanendo i colleghi nell'attuale opinione, pregherò il presidente di concedere un breve rinvio della discussione, in modo da permettere un maggiore approfondimento della questione.

Chiedendo questo rinvio, il Governo non intende certamente ostacolare i lavori della Commissione, ma intende solamente fornire agli onorevoli colleghi una occasione di ripensamento, affinché il problema possa essere affrontato in un secondo momento in piena responsabilità; il Parlamento è del resto sovrano, e può pertanto approvare una legge anche contro il parere del Governo.

Per tutte queste considerazioni, ribadendo ancora una volta il parere contrario del Governo nei confronti di questa proposta di legge, propongo un rinvio della discussione.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, desidero innanzi tutto ricordare all'onorevole Lattanzio che la sua proposta di legge « Estensione ai sanitari degli istituti provinciali dell'infanzia delle disposizioni contenute nella legge marzo 1965, n. 459 » (2801), è stata assegnata alla II Commissione (Interni), alla nostra Commisisone è stato richiesto solamente il parere.

L'argomento della proposta di legge Lattanzio ed altri interessa, tuttavia, la nostra Commissione in maniera più rilevante che non la II Commissione; se non vi sono obiezioni, può pertanto rimanere stabilito che chiederò al Presidente della Camera la assegnazione della proposta di legge in sede primaria alla nostra Commissione, con il parere della II Commissione.

(Così rimane stabilito).

Per quanto riguarda il problema di cui ci stiamo occupando, desidero ricordare che nell'adunanza generale dell'11 novembre 1965, la sezione seconda del Consiglio di Stato, ha accolto il ricorso di un sanitario dell'I.N.P.S. che era stato collocato in pensione al compimento dei 65 anni e che contro questa decisione invocava i provvedimenti da noi approvati relativi all'estensione a 70 anni del limite di età per alcuni sanitari.

Il Consiglio di Stato, accogliendo il ricorso di questo sanitario, ha stabilito che le norme approvate dal Parlamento relative ai sanitari degli ospedali, dovevano intendersi estese anche ai sanitari dipendenti dagli istituti previdenziali.

L'estensione del limite della pensione a 70 anni è stata concessa anche ai sanitari condotti ed agli ufficiali sanitari con la legge n. 459 del 1965. La proposta di legge oggi al nostro esame vuole concedere questa estensione del limite di età anche al personale tecnico dipendente dagli enti locali.

Il rappresentante del Governo ha espresso parere contrario a questa proposta di legge, ed ha poi chiesto un rinvio della discussione; essendo tutti i gruppi favorevoli alla proposta stessa, vorrei che il rappresentante del Governo precisasse il significato di questo rinvio.

VOLPE, *Sottosegretario di Stato per l'igiene e sanità.* La materia di cui ci occupiamo è stata sempre esaminata in maniera disarticolata; esistono infatti, come ha fatto presente il collega Lattanzio, altre proposte di legge che hanno per oggetto materia simile a quella di cui tratta la proposta di legge in esame. Ritengo che tutte queste proposte di legge debbano essere esaminate insieme, in modo da risolvere il problema in maniera unitaria.

Per questi motivi, mi permetto di insistere nella mia richiesta di rinvio.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta di rinvio del rappresentante del Governo.

(Non è approvata).

Dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame degli articoli. Dò lettura dell'articolo unico della proposta di legge:

ARTICOLO UNICO

« Le norme contenute nell'articolo unico della legge 7 maggio 1965, n. 459, sono estese ai medici ed ai veterinari addetti agli uffici sanitari comunali, ai direttori di macello, ai medici dei servizi comunali di ispezione alla assistenza sanitaria, ai veterinari dei servizi comunali di ispezione veterinaria, ai medici ed ai chimici dei laboratori provinciali di Igiene e profilassi, ai medici addetti ai servizi di assistenza e di vigilanza igienica e profilassi istituiti stabilmente dalla Provincia ed ai sanitari dei Consorzi provinciali antitubercolari ».

BARBERI. Dichiaro che voterò a favore della proposta di legge, poiché si tratta di un provvedimento equitativo nei confronti di categorie in relazione a precedenti provvedimenti da noi presi a favore di altre categorie. Ricordo che il provvedimento in esame riguarda solamente coloro che sono entrati in servizio a tutto il 31 dicembre 1952, la cui carrierà è stata ritardata dagli eventi bellici; è necessario poi ricordare che dal servizio utile per la pensione devono essere esclusi gli anni di riscatto. L'approvazione di questo provvedimento si rende quindi assolutamente necessaria. Il provvedimento non comporta aggravi finanziari, in quanto è preferibile pagare un solo stipendio a queste persone trattenute in servizio che non una pensione agli stessi ed un nuovo stipendio a coloro che dovrebbero sostituirli.

Per quanto riguarda la proposta di legge del collega Lattanzio, devo dire che ritenevo che la proposta fosse già stata esaminata dalla II Commissione; prego pertanto il Presidente di informarsi circa l'esattezza o meno di questa notizia.

Per altro devo dire che c'è una sentenza del Consiglio di Stato, che afferma che poiché sono state estese le provvidenze ai dipendenti delle amministrazioni provinciali il provvedimento si intende esteso anche al personale degli istituti provinciali per l'infanzia.

Quindi è opportuno per ragioni di equità e di giustizia che sia esteso lo stesso progetto ai direttori degli istituti provinciali per l'infanzia.

PRESIDENTE. Trattandosi di articolo unico, la proposta di legge sarà votata direttamente a scrutinio segreto al termine della seduta.

Seguito della discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati De Lorenzo ed altri: Estensione ai direttori, ai primari ed ai direttori di farmacia degli ospedali psichiatrici delle disposizioni del primo comma dell'articolo 6 della legge 10 maggio 1964, n. 336 (2676).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati De Lorenzo, Capua, Cassandro, Pierangeli: « Estensione ai direttori, ai primari ed ai direttori di farmacia degli ospedali psichiatrici delle disposizioni del primo comma dell'articolo 6 della legge 10 maggio 1964, n. 336 ».

Il Relatore, onorevole Giannina Cattaneo Petrini ha facoltà di riassumere i termini della questione.

CATTANEO PETRINI GIANNINA, *Relatore*. Questa proposta di legge, iscritta all'ordine del giorno precedentemente a quella discussa poco fa, aveva raggiunto l'accordo di tutta la Commissione. Era rimasto da chiarire cosa si intendeva per ospedali psichiatrici dipendenti da enti pubblici, considerato che in base al regolamento della legge istitutiva si specificava che gli ospedali psichiatrici pubblici erano gli ospedali dipendenti dalle provincie, da consorzi delle provincie e da istituzioni pubbliche di assistenza.

Propongo pertanto che in questo senso si specifichi alla fine dell'articolo unico cosa si intenda per ospedali psichiatrici dipendenti da raneo alla Commissione interni.

È opportuno inoltre rilevare che gli ospedali psichiatrici non sono più istituti di cura e di custodia solamente, ma sono di fatto associazioni ospedaliere vere e proprie, dove si applicano terapie mediche. Per cui appare evidente che i benefici previsti per il personale degli ospedali comuni dovrebbero essere estesi anche al personale degli ospedali psichiatrici.

Per questi motivi mi dichiaro favorevole all'approvazione della proposta di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

DE LORENZO. Sono favorevole all'emendamento proposto dal Relatore, diretto a specificare quali siano gli ospedali psichiatrici dipendenti da enti pubblici.

Oltre alle ragioni di equità che suggeriscono l'approvazione di questa proposta di legge, occorre considerare quanto ha detto l'onorevole Presidente circa alcuni ricorsi al Consiglio di Stato, tra cui quello recente-

mente accolto di un direttore di un manicomio provinciale.

Per evitare che altri sanitari interessati all'estensione di questo beneficio ottengano l'accoglimento delle loro istanze in sede giudiziaria, raccomando alla Commissione l'approvazione della proposta di legge.

BARBA. Sono favorevole alla proposta di legge, la quale, a mio avviso, fa rientrare una categoria di sanitari, molto limitata nel numero, in quella più generale degli ospedalieri dipendenti da enti pubblici. Gli ospedali psichiatrici possono considerarsi ospedali specializzati, per cui rientrano nel concetto degli ospedali dipendenti da enti pubblici.

BARBERI. Sono favorevole alla proposta di legge per ragioni di equità e di giustizia, in quanto, come abbiamo più volte sottolineato, gli ospedali psichiatrici devono essere considerati alla stregua di ospedali specializzati.

Sono inoltre favorevole all'emendamento proposto dall'onorevole Cattaneo Petrini, il quale non fa altro che richiamare le disposizioni regolamentari di quello che si intende per ospedali psichiatrici dipendenti da enti pubblici.

MORELLI. A nome del mio gruppo mi associo a quanto detto dagli onorevoli colleghi che mi hanno preceduto e mi dichiaro favorevole all'approvazione della proposta di legge.

GASPARI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Innanzitutto desidero scusarmi per il ritardo determinato da un impegno contemporaneo alla Commissione interni.

Poiché la proposta di legge n. 2482, precedentemente esaminata dalla Commissione, non è stata ancora votata a scrutinio segreto, ne chiedo formalmente, a nome del Governo, la rimessione all'Assemblea.

Per quanto riguarda questa seconda proposta, devo far rilevare agli onorevoli colleghi una situazione di assoluto e pieno contrasto con le affermazioni di principio che tutti fanno relativamente alla autonomia dei comuni e delle provincie. Ma se c'è una materia in cui è tipica l'autonomia degli enti locali, è proprio quella che regola il rapporto tra i dipendenti dei comuni e delle provincie, e noi invece la stiamo regolando interamente per legge, togliendo agli enti locali la possibilità di seguire e di svolgere una propria politica nel settore più importante e specifico della loro autonomia.

Tutto quello che noi oggi cerchiamo di disciplinare per legge, fa parte di una materia che fino ad oggi è stata regolamentata dai comuni e dalle provincie.

Aggiungo ancora, per essere chiaro, che non vedo come si possano creare delle disparità di trattamento tra il personale degli enti locali di una determinata categoria, ed il personale degli enti locali di un'altra categoria.

Certamente è chiaro che, una volta creato un simile precedente nel settore sanitario, successivamente esso viene invocato dagli altri, e si rovesciano quelle posizioni sulle quali il Parlamento si è sempre pronunciato quando ha stabilito tassativamente il collocamento a riposo al compimento del 65° anno di età.

Per questi motivi, onorevole Presidente, chiedo formalmente a nome del Governo, ai sensi dell'articolo 40 del Regolamento, il rinvio in Aula dei due provvedimenti.

L'esame delle due proposte è, pertanto, sospeso.

La seduta termina alle 11,20.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. ANTONIO MACCANICO

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO